CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **105/1966** (ECLI:IT:COST:1966:105)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BENEDETTI**Camera di Consiglio del **19/10/1966**; Decisione del **08/11/1966**

Deposito del 19/11/1966; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Massime: **2708**

Atti decisi:

N. 105

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1966

Deposito in cancelleria: 19 novembre 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 26 novembre 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1965, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 29 luglio 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 6 agosto successivo e iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1965;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra citata in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione e agli artt. 92 e 93, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio (atto 6 agosto 1965) l'Avvocatura generale dello Stato che ha depositato in cancelleria una memoria in data 20 gennaio 1966;

che a tale ricorso ha resistito la Regione siciliana in persona del suo Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Orlando Cascio, con deduzioni depositate il 17 agosto 1965;

che il Commissario dello Stato con atto del 10 maggio 1966, depositato in cancelleria il 21 successivo, ha dichiarato di rinunciare al ricorso predetto;

che la Regione siciliana ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in calce all'atto stesso;

Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.